



## COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

*Provincia di Lecco*

*Regione Lombardia*

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12/C.C. Registro delle Deliberazioni del 27-04-2023

**OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:15, Sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

<b>CONTI GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>	<b>SESANA ALDO CARLO</b>	<b>Presente</b>
<b>MAGGI PIERANGELA</b>	<b>Assente</b>	<b>MANZOCCHI MARCO</b>	<b>Presente</b>
<b>NAVA DIANA</b>	<b>Presente</b>	<b>MANZOCCHI ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>GNECCHI ANNALISA</b>	<b>Assente</b>	<b>RAIMONDI MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>IANNELLO FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>	<b>MAGGI MARIAGRAZIA</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBO EMANUELA</b>	<b>Presente</b>		

Presenti...: 9

Assenti...: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BARONE Dott.ssa ANTONINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Signor CONTI Arch. GIUSEPPE, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE.**

*Il Sindaco illustra il presente punto all'Ordine del giorno.*

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*;
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle*

*prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ... ”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Richiamata la Delibera n. 18 del 31-05-2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ... ”;*

Preso atto che il Piano Economico Finanziario il periodo 2022-2025, di cui sopra, ammonta ad € 295.050,00 relativamente all'anno 2023;

Vista, quindi, la Delibera C.C. n. 19 del 31-05-2022 con la quale si è proceduto a validare, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ... ”;*

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... *sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ... ”* e dall'altro altresì che “... *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ... ”;*

Considerato che il Piano Economico Finanziario 2023 non deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R1;

Richiamate

- le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni*

*standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ... ”;*

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... ”*

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ... ”;*

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... ”;*

Evidenziato che la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “*a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2023, complessivamente pari ad € 295.050,00, sono così ripartiti<sup>2</sup>:

COSTI FISSI € 132.996,00  
COSTI VARIABILI € 162.054,00

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  - 60% a carico delle utenze domestiche;
  - 40% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'Allegato A) relativa alle utenze domestiche e all'Allegato B) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2<sup>3</sup>;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,
  - di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, con la Delibera C.C. n. 19 del 31-05-2022;
- 2) di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



## COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

**Provincia di Lecco**

**Regione Lombardia**

Allegato alla deliberazione di  
C.C. n.12 del 27-04-2023

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' contabile eco-fin**

Li, 21-04-2023

**Il Responsabile dell'Area economico -  
finanziaria**

**Maria Rosa Artusi**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' tecnica amm.**

Li, 20-04-2023

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**Arch. GIUSEPPE CONTI**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to Arch. GIUSEPPE CONTI**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to ANTONINA BARONE**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 10-05-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 10-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ANTONINA BARONE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 21-05-2023

- [X] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ANTONINA BARONE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

**Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	39.299,03	0,84	401,20	0,92	0,500283	41,550894
1 .2	Due componenti	41.858,93	0,98	394,33	1,72	0,583663	77,682106
1 .3	Tre componenti	26.409,44	1,08	233,76	2,05	0,643221	92,586231
1 .4	Quattro componenti	17.059,56	1,16	148,38	2,60	0,690867	117,426440
1 .5	Cinque componenti	4.604,66	1,24	36,27	3,25	0,738513	146,783050
1 .6	Sei o piu componenti	2.421,00	1,30	20,00	3,75	0,774247	169,365058
2 .1	Un componente	5.809,20		71,00			
2 .2	Due componenti	8.605,99		98,79			
2 .3	Tre componenti	4.747,78		37,76			
2 .4	Quattro componenti	2.946,01		39,51			
2 .5	Cinque componenti	861,64		5,95			
2 .6	Sei o piu componenti	280,00		1,00			
1 .1	Un componente-Compostaggio domestico	169,00	0,84	1,00	0,92	0,500283	37,395804
1 .2	Due componenti-Compostaggio domestico	267,00	0,98	3,00	1,72	0,583663	69,913895
1 .3	Tre componenti-Compostaggio domestico	227,00	1,08	1,00	2,05	0,643221	83,327608
1 .4	Quattro componenti-Compostaggio domestico	105,00	1,16	1,00	2,60	0,690867	105,683796
1 .5	Cinque componenti-Compostaggio domestico	456,00	1,24	3,00	3,25	0,738513	132,104745
2 .1	Un componente-Compostaggio domestico	35,00					
2 .3	Tre componenti-Compostaggio domestico	43,00					
2 .5	Cinque componenti-Compostaggio domestico	54,00					
1 .1	Un componente-Locali ad uso stagionale	558,00	0,84	7,00	0,92	0,350198	29,085625
1 .2	Due componenti-Locali ad uso stagionale	243,00	0,98	2,00	1,72	0,408564	54,377474
1 .4	Quattro componenti-Locali ad uso stagionale	180,00	1,16	1,00	2,60	0,483607	82,198508
1 .5	Cinque componenti-Locali ad uso stagionale	87,00	1,24	1,00	3,25	0,516959	102,748135
1 .6	Sei o piu componenti-Locali ad uso stagionale	802,00	1,30	2,00	3,75	0,541973	118,555540
2 .1	Un componente-Locali ad uso stagionale	19,00		1,00			
2 .2	Due componenti-Locali ad uso stagionale	18,00					

**Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche**

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
3 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,ec	4.328,00	0,42	3,40	0,356488	0,449331
3 .2	Campeggi,distributori carburanti,impianti	4.082,00	0,74	6,03	0,628098	0,796902
3 .4	Esposizioni,autosaloni	9.935,00	0,37	3,03	0,314049	0,400433
3 .5	Alberghi con ristorante	3.391,00	1,20	9,86	1,018538	1,303061
3 .6	Alberghi senza ristorante	184,00	0,86	7,02	0,729952	0,927737
3 .7	Case di cura e riposo	347,00	0,98	8,00	0,831806	1,057250
3 .8	Uffici,agenzie,studi professionali	1.124,00	1,13	9,30	0,959123	1,229053
3 .9	Banche ed istituti di credito	505,00	0,58	4,78	0,492293	0,631707
3 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,edicola.farmacia,tobacco,plurilicenze	1.554,00	0,99	8,12	0,840293	1,073109
3 .11	Attivit_ artigianali tipo botteghe,faleg	4.969,00	0,88	7,20	0,746927	0,951525
3 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	2.014,00	1,04	8,52	0,882733	1,125971
3 .14	Attivit_ industriali con capannoni di pr	13.360,00	0,67	5,50	0,568683	0,726859
3 .15	Attivit_ artigianali di produz beni spec	1.711,00	0,82	6,71	0,696001	0,886768
3 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,ec	2.812,00	6,13	50,28	5,203032	6,644819
3 .17	Bar,caff_,pasticceria	715,00	4,96	40,65	4,209957	5,372154
3 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,ecc	328,00	2,07	16,99	1,756978	2,245335
3 .20	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	200,00	8,25	67,66	7,002449	8,941696
3 .5	Alberghi con ristorante-Rifiuti assimilati und	66,00	1,20	9,86	1,018538	0,651530
3 .15	Attivit_ artigianali di produz beni spec-Rifiuti assimilati und	153,00	0,82	6,71	0,696001	0,443384
3 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,ec-Rifiuti assimilati und	245,00	6,13	50,28	5,203032	3,322409
3 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,eco-Rifiuti assimilati und	2.254,00	2,07	16,99	1,756978	1,122667